ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 25

delle Comunità europee

36° anno

2 febbraio 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 205/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 206/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

* **Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4** 5

* **Regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa** 11

* **Regolamento (CEE) n. 209/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, recante modificazione e rettificativo dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3717/91 che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica** 18

* **Regolamento (CEE) n. 210/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento** 20

* **Regolamento (CEE) n. 211/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole** 22

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 212/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento italiano 23

Regolamento (CEE) n. 213/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/69/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune** 26

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune 27

Commissione

93/70/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa alla codifica del messaggio ANIMO** 34

93/71/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità ANIMO** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 205/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione (6) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (9)
0709 90 60	135,74 (2) (3)
0712 90 19	135,74 (2) (3)
1001 10 00	177,06 (1) (5) (10)
1001 90 91	141,27
1001 90 99	141,27 (11)
1002 00 00	159,65 (6)
1003 00 10	127,05
1003 00 20	127,05
1003 00 80	127,05 (11)
1004 00 00	116,33
1005 10 90	135,74 (2) (3)
1005 90 00	135,74 (2) (3)
1007 00 90	137,36 (4)
1008 10 00	49,86 (11)
1008 20 00	81,64 (4)
1008 30 00	40,51 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	40,51
1101 00 00	210,50 (8) (11)
1102 10 00	235,45 (8)
1103 11 30	286,77 (8) (10)
1103 11 50	286,77 (8) (10)
1103 11 90	226,19 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 206/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [5], in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione [6] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0,41	0,41	0,86
0712 90 19	0	0,41	0,41	0,86
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,41	0,41	0,86
1005 90 00	0	0,41	0,41	0,86
1007 00 90	0	0	0	6,68
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 207/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1993

che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1], in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 nelle parti A, B e C dell'allegato VI devono essere definiti elenchi tassativi;

considerando che, per le tre parti di detto allegato VI, devono essere date talune definizioni per motivi di coerenza con le altre norme comunitarie connesse;

considerando che qualsiasi ingrediente o ausiliario di fabbricazione citato all'allegato VI di detto regolamento dev'essere usato unicamente in conformità con i requisiti legislativi riguardanti la preparazione delle derrate alimentari e con le norme di buona fabbricazione delle stesse;

considerando che nella stesura dell'allegato VI è necessario considerare che il consumatore si aspetta che i prodotti biologici siano essenzialmente costituiti da ingredienti naturali;

considerando che nell'allegato VI possono essere tuttavia inseriti altri ingredienti o ausiliari di fabbricazione autorizzati nelle derrate alimentari prodotte con metodi convenzionali e di preferenza esistenti in natura, unicamente però quando sia stata dimostrata l'impossibilità di produrre o conservare derrate alimentari biologiche senza ricorrere a dette sostanze;

considerando che, per quanto riguarda gli enzimi derivati da microorganismi, occorrerà esaminare successivamente se tali prodotti ottenuti da microorganismi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio [2], possono essere utilizzati in derrate alimentari sulla cui etichetta è fatto riferimento a metodi di produzione biologici; che tale problema sarà esaminato in dettaglio allorché l'utilizzazione di detti enzimi nelle derrate alimentari sarà autorizzata, secondo la pertinente normativa comunitaria;

considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/92 dovrà essere riveduto regolarmente per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione circa la disponibilità sul mercato comunitario di taluni ingredienti biologici di origine agricola;

considerando che occorre definire norme di esecuzione relative alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per garantirne l'applicazione uniforme negli Stati membri finché gli ingredienti contemplati dalla suddetta deroga non siano stati inclusi nella parte C dell'allegato VI;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 104 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio [3], sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari;

b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.

[1] GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.
[3] GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del medesimo, a condizione che

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme ad una delle condizioni di cui al primo o al secondo trattino dell'articolo 5, paragrafo 4 e

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato l'utilizzazione per un periodo massimo di tre mesi che può essere abbreviato qualora risulti che l'ingrediente è disponibile nella Comunità.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione

a) la data dell'autorizzazione,

b) il nome dell'ingrediente di origine agricola,

c) le quantità necessarie con relative pezze giustificative,

d) i motivi e il periodo previsto di carenza.

3. Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione nella Comunità, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO VI

INTRODUZIONE

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono :

1. Ingredienti : le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [1].

2. Ingredienti di origine agricola

   a) Singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto ;

   b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. Ingredienti di origine non agricola : ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie :

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso ;

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso ;

3.3. Acqua e sale ;

3.4. Preparazioni microorganiche ;

3.5. Oligoelementi e vitamine.

4. Ausiliari di fabbricazione : sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [2].

5. Additivi alimentari : sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi : additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7. Aromi : sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione [3] e disciplinati dalla medesima.

PRINCIPI GENERALI

Le parti A, B e C comprendono tutti gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di tutti i prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, fatta eccezione per i vini.

Pur trattandosi di un ingrediente di cui alle parti A e C o di un ausiliario di fabbricazione di cui alla parte B, esso deve essere usato unicamente in conformità con la relativa legislazione comunitaria e/o legislazione nazionale compatibile con il trattato e riguardante le derrate alimentari nonché, in loro assenza, secondo i principi di buona fabbricazione delle derrate alimentari. In particolare, gli additivi devono essere utilizzati

[1] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.
[3] GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva ; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti [1].

PARTE A : INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/92

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

	Denominazione	Condizioni specifiche [2]
E 170	Carbonati di calcio	—
E 270	Acido lattico	—
E 290	Anidride carbonica	—
E 296	Acido malico	—
E 300	Acido ascorbico	—
E 322	Lecitine	—
E 330	Acido citrico	—
E 334	Acido tartarico (L(+)−)	—
E 335	Tartrato di sodio	—
E 336	Tartrato di potassio	—
E 400	Acido alginico	—
E 401	Alginato di sodio	—
E 402	Alginato di potassio	—
E 406	Agar-agar	—
E 410	Farina di semi di carrube	—
E 412	Farina di semi di guar	—
E 413	Gomma adragante	—
E 414	Gomma arabica	—
E 415	Gomma xanthan	—
E 416	Gomma karaga	—
E 440 (i)	Pectina	—
E 500	Carboni di sodio	—
E 501	Carboni di potassio	—
E 503	Carboni di ammonio	—
E 504	Carboni di magnesio —	
E 516	Solfato di calcio	CR
E 938	Argo	—
E 941	Azoto	—
E 948	Ossigeno	—

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

i) Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE ;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE : se inclusi qui si seguito conformemente alla procedura di cui all'artiolo 14.

[1] GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28.
[2] CR = Eccipiente.

A.5. Oligoelementi e vitamine

Autorizzati esclusivamente se il loro uso è prescritto per legge nelle derrate alimentari in cui sono incorporati.

PARTE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA c) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

Denominazione	Condizioni specifiche
Acqua	
Cloruro di calcio	coagulante
Carbonato di calcio	
Idrossido di calcio	
Solfato di calcio	coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	coagulante
Carbonato di potassio	essiccazione dell'uva
Biossido di carbonio	
Azoto	
Etanol	solvente
Acido tannico	ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	
Caseina	
Gelatina	
Colla di pesce	
Oli vegetali	lubrificante o distaccante
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	
Carbone attivato	
Talco	
Bentonite	
Caolino	
Terra di Diatome	
Perlite	
Gusci di nocciole	
Cera d'api	distaccante
Cera di carnauba	distaccante

Preparazioni a base di microorganismi ed enzimi :

i) tutte le preparazioni a base di microorganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE ;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE : se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

PARTE C — INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a).

C.1.1. Frutti e semi commestibili

Noci di cocco
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Datteri
Ananassi
Manghi
Papaie
Prugnole
Cacao
Frutti della passione
Noci di cola
Arachidi
Bacche di rosa canina

Olivelli
Mirtillo
Sciroppo d'acero
Semi di quinoa
Amaranto
Semi di rafano
Semi di zucca
Pinoli
Semi di ramolaccio

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili

Tutti i prodotti ad eccezione del timo.

C.1.3. Cereali

Miglio
Riso d'acqua (degli indiani) (Zizania plauspra)

C.1.4. Semi e frutti oleosi

Semi di sesamo

C.1.5. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b)

C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

olivo
girasole

C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti da cereali e tuberi

Zucchero di canna e di barbabietola
Amidi e fecole, non chimicamente modificati,
Cialde di riso
Glutine

C.2.3. Prodotti vari

Succo di limone
Aceto di bevande fermentate diverse dal vino

C.3. Prodotti di origine animale

Miele
Gelatina
Latte in polvere e latte scremato in polvere
Organismi acquatici commestibili, diversi dai prodotti dell'acquacoltura. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 208/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 [2], in particolare l'articolo 41,

considerando che all'articolo35 del regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

considerando che la versione di quest'ultima, valida al 1° gennaio 1992, era allegata al regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione [3]; che talune modifiche vi sono state apportate a far data dal 1° giugno 1992 con regolamento (CEE) n. 1403/92 della Commissione [4]; che a far data dal 1° gennaio 1993 assume rilevanza tener conto dell'evoluzione politica in Cecoslovacchia; che è necessario tener conto anche della dissoluzione della ex-Repubblica socialista federativa Iugoslava;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a far data dal 1° gennaio 1993 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
[2] GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 10.
[4] GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 48.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA

(Versione valida con decorrenza dal 1° gennaio 1993)

EUROPA

Comunità

001	Francia	Compreso Monaco
002	Belgio e Lussemburgo	
003	Paesi Bassi	
004	Germania	Compreso il territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca; compresi i territori austriaci di Jungholz e Mittelberg; escluso il territorio di Büsingen
005	Italia	Compresa San Marino
006	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole del Canale e isola di Man
007	Irlanda	
008	Danimarca	
009	Grecia	
010	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madera
011	Spagna	Comprese le Baleari
	Territori spagnoli fuori territorio statistico	
021	Isole Canarie	
	Territori spagnoli fuori territorio doganale e statistico	
022	Ceuta e Melilla	Compresi Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas

Altri paesi e territori d'Europa

024	Islanda	
028	Norvegia	Compresi l'arcipelago dello Svalbard e l'isola Jan Mayen
030	Svezia	
032	Finlandia	Comprese le isole Åland
036	Svizzera	Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
038	Austria	Non compresi i territori di Jungholz e di Mittelberg
041	Isole Færøer	
043	Andorra	
044	Gibilterra	
045	Città del Vaticano	
046	Malta	Compreso Gozo e Comino
052	Turchia	
053	Estonia	
054	Lettonia	
055	Lituania	
060	Polonia	
061	Repubblica Ceca	
063	Slovacchia	
064	Ungheria	
066	Romania	
068	Bulgaria	
070	Albania	
072	Ucraina	

073 Bielorussia
074 Moldavia
075 Russia
076 Georgia
077 Armenia
078 Azerbaigian
079 Kazakistan
080 Turkmenistan
081 Uzbekistan
082 Tagikistan
083 Kirghizistan
091 Slovenia
092 Croazia
093 Bosnia-Erzegovina
094 Serbia e Montenegro
096 Territorio dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

AFRICA

Africa settentrionale

204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan

Africa occidentale

228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Capo Verde
248 Senegal
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo
284 Benin
288 Nigeria

Africa centrale, orientale e meridionale

302 Camerun
306 Repubblica del Centrafrica
310 Guinea Equatoriale
311 Sao Tomé e Principe
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda
328 Burundi
329 Sant'Elena e dipendenze — Dipendenze di Sant'Elena : isola dell'Ascensione e isole Tristão da Cunha

330	Angola	Comprese Cabinda
334	Etiopia	
338	Gibuti	
342	Somalia	
346	Kenia	
350	Uganda	
352	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
355	Seicelle e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (di cui La Digue), Frégate, Mamelles e Récifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amirante, isole Alphonse, isole Provvidenza e isole Aldabra
357	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
366	Mozambico	
370	Madagascar	
372	Riunione	Comprese l'isola Europa, l'isola Juan de Nova, l'isola Troimelin e le isole Gloriose
373	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isola Agalega e Cargados Carajos Shoals (isole San Brandon)
375	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
377	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
378	Zambia	
382	Zimbabwe	
386	Malawi	
388	Sudafrica	
389	Namibia	
391	Botswana	
393	Swaziland	
395	Lesotho	

AMERICA

America settentrionale

400	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
404	Canada	
406	Groenlandia	
408	Saint-Pierre e Miquelon	

America centrale e del sud

412	Messico	
413	Bermude	
416	Guatemala	
421	Belize	
424	Honduras	Comprese le isole Swan
428	El Salvador	
432	Nicaragua	Comprese le isole Corn
436	Costarica	
442	Panama	Compresa l'ex zona del Canale
446	Anguilla	
448	Cuba	
449	San Cristoforo (St. Kitts)-Nevis	
452	Haiti	
453	Bahamas	
454	Isole Turks e Caicos	
456	Repubblica Dominicana	
457	Isole Vergini degli Stati Uniti	
458	Guadalupa	Comprese Marie-Galante, le isole delle Saintes, le isole della Petite-Terre ; la Désirade, San Bartolomeo e la parte settentrionale di San Martino
459	Antigua e Barbuda	

460	Dominica	
461	Isole Vergini britanniche e Montserrat	
462	Martinica	
463	Isole Cayman	
464	Giamaica	
465	Santa Lucia	
467	San Vincenzo	Comprese le isole Grenadine settentrionali
469	Barbados	
472	Trinidad e Tobago	
473	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
474	Aruba	
478	Antille olandesi	Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino
480	Colombia	
484	Venezuela	
488	Guyana	
492	Suriname	
496	Guyana francese	
500	Ecuador	Comprese le isole Galápagos
504	Perù	
508	Brasile	
512	Cile	
516	Bolivia	
520	Paraguay	
524	Uruguay	
528	Argentina	
529	Isole Falkland	

ASIA

Vicino e Medio Oriente

600	Cipro	
604	Libano	
608	Siria	
612	Irak	
616	Iran	
624	Israele	
628	Giordania	
632	Arabia Saudita	
636	Kuwait	
640	Bahrein	
644	Qatar	
647	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Adman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khaymah e Fudjayrah
649	Oman	
653	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud

Altri paesi e territori d'Asia

660	Afghanistan	
662	Pakistan	
664	India	Compreso il Sikkim
666	Bangladesh	
667	Maldive	
669	Sri Lanka	
672	Nepal	
675	Bhutan	
676	Myanmar	Ex Birmania
680	Thailandia	

684	Laos	
690	Vietnam	
696	Cambogia (Kampucea)	
700	Indonesia	
701	Malaysia	Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Sarawak, Sabak e Labuan)
703	Brunei	
706	Singapore	
708	Filippine	
716	Mongolia	
720	Cina	
724	Corea del Nord	
728	Corea del Sud	
732	Giappone	
736	Taiwan	
740	Hong Kong	
743	Macao	

AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI

800	Australia	
801	Papua-Nuova Guinea	Comprese la Nuova Bretagna, la Nuova Irlanda, Lavongai, le isole dell'Ammiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
802	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), isola Christmas, isole Heard e McDonald, isola di Norfolk
803	Nauru	
804	Nuova Zelanda	Non compresa la dipendenza di Ross (Antartide)
806	Isole Salomone	
807	Tuvalu	
809	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della Nuova Caledonia : isola dei Pini, isole della Lealtà, Huon, Bélep, Chesterfield e isola Walpole
810	Oceania americana	Samoa americane ; Guam ; isole degli Stati Uniti del Pacifico (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Reef, Midway, Navassa, Palmyra e Wake) ; isole Marianne settentrionali, Palau
811	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
812	Kiribati	
813	Pitcairn	Compresi le isole Henderson, Ducie e Oeno
814	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue ; isole Cook
815	Figi	
816	Vanuatu	
817	Tonga	
819	Samoa occidentali	
822	Polinesia francese	Isole Marchesi, isole della Società, isole Gambier, isole Tubuai e arcipelago delle Tuamotu, compresa l'isola Clipperton
823	Federazione degli Stati di Micronesia (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)	
824	Isole Marshall	
890	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove ; Antartide ; comprese l'isola Nuova Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet ; Georgia australe e le isole Sandwich australi

DIVERSI

950	Provviste e dotazioni di bordo	Facoltativo
958	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
	Paesi e territori non precisati per ragioni commerciali o militari	
975	Stati membri della Comunità (da 001 a 011)	Facoltativo
976	Altri paesi e territori (da 021 a 890)	Facoltativo
977	Paesi e territori non registrati sub 975 o 976 (da 001 a 890)	Facoltativo

REGOLAMENTO (CEE) N. 209/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

recante modificazione e rettificativo dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3717/91 che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 720/91 [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che per ragioni di carattere economico appare necessario completare il punto 12, colonna II, dell'elenco stabilito dal regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione [3];

considerando che, d'altronde, questa lista deve essere corretta, in modo da rettificare un errore materiale al punto 13, colonna I;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Regimi doganali economici »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3717/91, i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	Colonna I	Colonna II
	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni eseguibili
« 12	Oli greggi dei codici NC 2707 99 11 e 2707 99 19	Trasformazione in prodotti dei codici NC 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44 90.
13	Triossido di dicromo del codice NC 2819 90 00	Trasformazione in cromo del codice NC 8112 20 31 »

[1] GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 9.
[3] GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 210/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione [3] ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie ; che tale bilancio consente l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, l'aumento in corso di esercizio del quantitativo globale fissato in funzione del fabbisogno di tali isole ; che alla luce dell'esperienza acquisita e allo scopo di soddisfare il fabbisogno cerealicolo della regione, appare necessario modificare il bilancio previsionale ; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie per la campagna 1992/1993

(in t)

Prodotto	Codice NC	Totale	Lanzarote	Fuerte-ventura	Gran Canaria	Tenerife	Gomera	Hierro	Palma
— Frumento tenero	1001	124 000	7 400	4 870	49 730	54 820	1 230	550	5 400
— Frumento duro	1001 10	4 000			2 000	2 000			
— Orzo	1003	19 000	500	1 750	6 900	6 900	300	750	1 900
— Avena	1004	1 000			500	500			
— Granturco	1005	180 000	4 000	14 900	79 912	62 788	1 000	2 100	15 300
— Semola frumento duro	1103 11 10	4 300			2 000	2 300			
— Semola granturco	1103 13	30 000	800	2 100	9 520	14 280	330	800	2 170
— Semola di altri cereali	1103 19	1 200			1 200				
— Pellets	1103 21 a 29	1 500				1 500			
— Malto	1107	16 500			4 500	12 000			

REGOLAMENTO (CEE) N. 211/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Francia ha presentato, anteriormente al 1° ottobre 1992, conformemente all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commisisone, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 [3], una modifica della domanda di esclusione di alcune zone dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1993/1994; che questa modifica rientra nelle categorie giustificate nella precedente richiesta che aveva dato origine al regolamento (CEE) n. 3782/88 della Commisisone [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3615/89 [5], che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo corretto di tutte le zone francesi è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 2, primo trattino dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3782/88, sono inseriti: « Côtes d'Auvergne », « Saint Pourçain ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
[2] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
[3] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
[4] GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 25.
[5] GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 212/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 [4], i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 [6], stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all'11 febbraio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 aprile 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
(telex: 620331; tel.: 47 49 91).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
[5] GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
[6] GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 213/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [3],

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3424/92 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3867/92 [5];

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione [7],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
[4] GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 34.
[5] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 104.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1993, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

(93/69/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune ([1]), conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di raccomandare emendamenti della convenzione;

considerando che la convenzione è stata emendata per tener conto delle modifiche apportate recentemente alla normativa relativa al transito comunitario, nel quadro delle riforme di tale regime in vista dell'istituzione del mercato interno il 1° gennaio 1993;

considerando che gli emendamenti in questione formano oggetto della raccomandazione n. 1/91 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

([1]) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

Lettera n. 1

Bruxelles, addì 17 dicembre 1992

Signor Ambasciatore,

Il comitato congiunto CEE-EFTA « Transito comune » ha proposto, nella raccomandazione n. 1/91, del 19 settembre 1991, taluni emendamenti della convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune. Il testo di questi emendamenti figura nell'allegato.

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali emendamenti e Le propongo che, fatta salva qualsiasi eventuale modifica, essi entrino in vigore il 1° gennaio 1993. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su tali emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome
del Consiglio delle Comunità europee

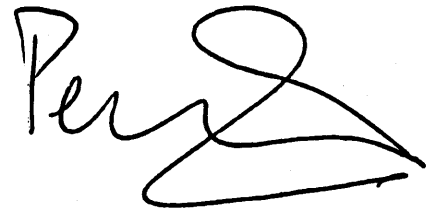

Lettera n. 2

Bruxelles, addì 17 dicembre 1992

Signor ....,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera così redatta:

> « Il comitato congiunto CEE-EFTA "Transito comune" ha proposto, nella raccomandazione n. 1/91, del 19 settembre 1991, taluni emendamenti della convenzione CEE-EFTA, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune. Il testo di questi emendamenti figura nell'allegato.
>
> Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali emendamenti e Le propongo che, fatta salva qualsiasi eventuale modifica, essi entrino in vigore il 1° gennaio 1993. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su tali emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore. »

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera e sulla data prevista per l'entrata in vigore degli emendamenti in questione.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia più alta considerazione.

Für die Regierung der Republik Österreich

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Fyrir ríkisstjórn lyðveldisins Íslands

For Kongeriket Norges Regjering

För Konungariket Sveriges regering

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONE n. 1/91 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 19 settembre 1991

recante emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),

considerando che la convenzione del 20 maggio 1987 riproduce, per ciò che concerne gli scambi tra la Comunità ed i paesi dell'EFTA, nonché tra questi stessi paesi, la parte essenziale della regolamentazione relativa al transito comunitario;

considerando che, in vista della realizzazione del Mercato interno al 1° gennaio 1993, sono state di recente apportate delle modifiche sostanziali alle disposizioni di base in vigore nella Comunità economica europea per ciò che concerne il regime del transito comunitario; che conviene adeguare la convenzione in conseguenza;

considerando che appare necessario prevedere una entrata in applicazione simultanea di questi adeguamenti e delle modifiche apportate al regime del transito comunitario;

RACCOMANDA alle parti contraenti della convenzione:

— di emendarla, con effetto dal 1° gennaio 1993, come suggerito nella proposta allegata alla presente raccomandazione,

— di riesaminare, prima del 1° novembre 1992, la presente raccomandazione sulla base di un rapporto della Commissione delle Comunità europee sull'armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno,

— d'informarsi reciprocamente, mediante scambi di lettere, dell'accettazione di tale raccomandazione.

Fatto al Helsinki, addì 19 settembre 1991.

Per il comitato congiunto
Il Presidente

Allegato all'allegato

Progetto di emendamento della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune

La convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune è modificata come segue :

A. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito "regime T" o "regime T2", secondo il caso.

2. Il regime può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1.

3. Il regime T 2 si applica alle merci trasportate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 :

a) nella Comunità :

soltanto quando le merci sono comunitarie. A tale scopo per merci comunitarie si intendono le merci :

— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza aggiunta di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità,

— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,

— ottenute nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino ;

tuttavia fatti salvi la presente convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate comunitarie le merci che pur soddisfacendo alle condizioni previste dall'uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate ;

b) in un paese EFTA :

soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese in regime T 2 e vengono rispedite in osservanza delle condizioni particolari di cui all'articolo 9.

4. Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T 2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano il carattere comunitario delle merci, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T 2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta il carattere comunitario delle merci non accompagna necessariamente le medesime. »

B. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Ai fini della presente convenzione, con il termine :

a) "transito", si intende una procedura di circolazione secondo la quale le merci vengono trasportate, sotto controllo delle autorità competenti, da un ufficio di una parte contraente ad un ufficio della medesima o di un'altra parte contraente attraverso almeno una frontiera ;

b) "paese", si intende qualsiasi paese EFTA e qualsiasi Stato membro della Comunità ;

c) "paese" terzo, si intende qualsiasi Stato che non sia un paese EFTA né uno Stato membro della Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente convenzione relativa al regime T 1 o T 2, i paesi EFTA e la Comunità, e gli Stati membri della Comunità godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi. »

C. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare il carattere comunitario delle merci.

2. La presente convenzione non pregiudica inoltre :

a) la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né

b) gli accordi relativi al traffico frontaliero. »

D. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T 1 o T 2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell'appendice II ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri paesi. »

Modalità di applicazione della procedura di transito

E. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Gli uffici competenti dei paesi EFTA sono autorizzati ad espletare le funzioni di ufficio di partenza, di passaggio, di destinazione e di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati a rilasciare documenti T 1 o T 2 per il transito fino ad un ufficio di destinazione situato in un paese EFTA. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare, per merci spedite a destinazione di un paese EFTA, documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in causa.

3. Quando parecchie spedizioni di merci vengono raggruppate e caricate su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'appendice I, e vengono spedite come collettame da un medesimo obbligato principale, nell'ambito di un'unica operazione T 1 o T 2, da un ufficio di partenza ad un ufficio di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un'unica dichiarazione T 1 o T 2 ed essere scortate dalle relative distinte di carico.

4. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l'ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T 1o T 2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo.

5. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, l'ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T 1 o T 2 se tale regime deve concludersi presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo. »

F. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9*

1. Le merci che sono introdotte in un paese EFTA con un documento T 2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale di detto paese, le quali ne garantiscono l'identità e l'integrità.

2. Quando tali merci sono rispedite da un paese EFTA dopo essere state vincolate, in detto paese EFTA, ad un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applciare il regime T 2.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

3. Per le merci che sono rispedite da un paese EFTA previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T 2 soltanto alle condizioni seguenti :

— la durata del deposito non deve aver superato cinque anni : tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 1993), tale durata è limitata a sei mesi ;

— le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio ;

— le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

4. I documenti T 2 o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci rilasciati da un ufficio competente di un paese EFTA devono fare riferimento ai corrispondenti documenti T 2 o ai documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in base ai quali le medesime sono entrate in detto paese EFTA e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi. »

G. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

1. Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle appendici, tutte le operazioni T 1 o T 2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell'operazione in causa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto :

a) delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T 1 o T 2 che riguardano solo i loro territori ;

b) di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un'operazione T 1 o T 2 tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio.

3. Ai fini della garanzia forfettaria di cui alle appendici I e II della presente convenzione, si intende per "ecu" la somma dei seguenti importi :

0,6242	marchi tedeschi,
0,08784	sterline inglesi,
1,332	franchi francesi,
151,8	lire italiane,
0,2198	fiorini olandesi,
3,301	franchi belgi,
0,130	franchi lussemburghesi,
0,1976	corone danesi,
0,008552	sterline irlandesi,
1,440	dracme greche,
6,885	pesete spagnole,
1,393	scudi portoghesi.

Il valore dell'ecu in una moneta qualsiasi è pari alla somma controvalore in tale moneta degli importi in divise sopra elencati. »

H. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

2. Il suggellamento è effettuato :

a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto dall'ufficio di partenza come idoneo al suggellamento ;

b) per collo, negli altri casi.

3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento i mezzi di trasporto che :

a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace ;

b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli ;

c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci ;

d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite delle autorità competenti.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o T 2 o nei documenti complementari permette la loro identificazione. »

I. Nella versione tedesca, all'articolo 12, paragrafo 1, a) e b), la parola « GRENZÜBERGANGSSTELLE » è sostituita dalla parola « DURCHGANGSZOLLSTELLE ».

J. L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 13*

1. Le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente convenzione.

2. Ove occorra, le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T 1 o T 2 nonché alle irregolarità o infrazioni avvenute in relazione a dette operazioni.

Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.

3. In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardante merci introdotte in un paese in provenienza da un altro paese o che hanno attraversato un paese o hanno formato oggetto di deposito, le amministrazioni competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti :

a) le condizioni in cui le merci sono state spedite :

— quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate da un documento T 1, T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure

— quando esse sono state rispedite da questo paese, scortate da un documento T 1, T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo d'introduzione ;

b) le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate da un documento T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, oppure quando esse sono state rispedite da questo paese scortate da un documento T 2 o da un documento attestante il carattere counitario.

4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.

5. Se le autorità competenti di un paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.

6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità. »

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1992
relativa alla codifica del messaggio ANIMO

(93/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, per garantire il buon funzionamento della rete, la Commissione ha adottato la decisione 91/637/CEE, del 3 dicembre 1991, che stabilisce il modello del messaggio da trasmettere per il tramite della rete informativa ANIMO [3];

considerando che per consentire la rapida comprensione del messaggio ANIMO e per tutelare efficacemente la salute degli animali occorre precisare i codici da utilizzare per le merci di cui al punto 4 dell'allegato della decisione 91/637/CEE;

considerando che, di per sé, il fatto che nella codifica prevista dalla presente decisione sia menzionata un certo numero di animali vivi o di prodotti non implica l'esigenza di inviare un messaggio tramite la rete informatizzata ANIMO;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I codici da utilizzare per le merci di cui al punto 4, primo trattino dell'allegato della decisione 91/637/CEE sono quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri soo destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.
(3) GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 46.

ALLEGATO

DENOMINAZIONI E NUMERI DA UTILIZZARE PER LE MERCI NEL MESSAGGIO *ANIMO*

EQUIDI [1] (codice NC: 0101)

— cavalli registrati 21.01.01.09
— cavalli da allevamento o da produzione 21.01.01.01
— cavalli da macello 21.01.01.02
— cavalli in ammissione temporanea 21.01.01.10
— altri equidi 21.01.09

BOVINI (codice NC: 0102)

— vitelli di meno di 15 giorni 21.02.01
— bovini da allevamento e da riproduzione 21.02.02
— bovini da produzione 21.02.04
— bovini da macello 21.02.03
— altri bovini 21.02.09

OVINI-CAPRINI (codice NC: 0104)

— ovini da riproduzione oda allevamento 21.03.02
— ovini da ingrasso 21.03.01
— ovini da macello 21.03.03
— caprini da riproduzione o da allevamento 21.04.02
— caprini da ingrasso 21.04.01
— caprini da macello 21.04.03

SUINI (codice NC: 0103)

— suini da allevamento e da riproduzione 21.05.02
— suini da produzione 21.05.01
— suini da macello 21.05.03

POLLAME [2] (codice NC: 0105 o 0106)

— pulcini di 1 giorno (più di 20 capi) 22.01.09
— pollame riproduttore e da reddito (più di 20 capi) 22.02.09
— pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento (più di 20 capi) 22.04.09
— pollame, in partite costituite da meno di 20 capi 22.09.09
— pollame da macellazione 22.03.09

PESCI VIVI [3] (codice NC: 0301)

— pesci di specie sensibili 23.04.01.09
— pesci di altre specie 23.04.02

CROSTACEI [3] (codice NC: 0306)

— crostacei di specie sensibili 23.04.03.09
— crostacei di altre specie 23.04.04

MOLLUSCHI [3] (codice NC: 0307)

— molluschi di specie sensibili 23.04.05.09
— molluschi di altre specie 23.04.06

UOVA O GAMETI DI PESCI VIVI [3] (codice NC: 0301)

— uova o gameti di specie sensibili 23.06.01
— uova o gameti di altre specie 23.06.09

UOVA DA COVA (codice NC: 0407 00 11 o 0407 00 19)

— uova da cova, in partite costituite da meno di 20 unità 41.01.01
— uova da cova, in partite costituite da 20 o più unità 41.01.02

---

[1] Specie equina, comprese le zebre, o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie.
[2] Galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici.
[3] Con riguardo alle malattie di cui agli elenchi I e II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio.

SPERMA-OVULI-EMBRIONI (codice NC: 0511)

— sperma della specie bovina 46.01.01
— sperma della specie suina 46.01.02
— sperma di altre specie:
  — equina 46.01.09.01
  — ovina 46.01.09.02
  — caprina 46.01.09.03
  — altre (1) 46.01.09.99
— ovuli della specie bovina 46.02.01
— ovuli di altre specie:
  — suina 46.02.09.01
  — equina 46.02.09.02
  — ovina 46.02.09.03
  — caprina 46.02.09.04
  — altre (1) 46.02.09.99
— embrioni della specie bovina 46.03.01
— embrioni di altre specie:
  — suina 46.03.09.01
  — equina 46.03.09.02
  — ovina 46.03.09.03
  — caprina 46.03.09.04
  — altre (1) 46.03.09.99

ALTRI MAMMIFERI (2) (codice NC: 0106)

— **Primati** 11.01
— **Artiodattili:**
  Ruminanti
  — Bovidi 11.03.01.01
  — Antilocapridi 11.03.01.02
  — Giraffidi 11.03.01.03
  — Cervidi 11.03.01.04
  — altri ruminanti 11.03.01.05
  Camelidi
  — Camelidi 11.03.02
  Suiformi
  — Ippopotamidi 11.03.03.01
  — Suidi 11.03.03.03
  — Altri suiformi 11.03.03.02
— **Perissodattili:**
  — Rinocerontidi 11.04.01
  — Tapiridi 11.04.02
— **Sirenidi** 11.05
— **Iracidi** 11.06
— **Proboscidati:**
  — Elefante africano 11.07.01
  — Elefante asiatico 11.07.02
— **Tubulidentati:**
  — Oritteropodici 11.08.01

(1) Precisare se si tratta di merci:
a) provenienti da e destinate a organismi, istituti o centri riconosciuti;
b) destinate ad uno zoo.
(2) Precisare se si tratta di animali:
a) da allevamento;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti;
c) destinati ad uno zoo;
d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.

— **Carnivori :**

Felidi

— Gatti [1] 11.09.01
— Altri felidi 11.09.02

Canidi

— Cani [1] 11.09.03
— Altri canidi 11.09.04

Altri carnivori

— Lenidi 11.09.05
— Viverridi 11.09.06
— Mustelidi 11.09.07
— Procionidi 11.09.08
— Ursidi 11.09.09

— **Pinnipedi :**

— Focidi 11.10.01
— Otaridi 11.10.03
— Odobenidi 11.10.02

— **Cetacei** 11.11

— **Roditori :**

— Cavidi 11.12.01.01
— Altri istricomorfi 11.12.01.99
— Muridi 11.12.02
— Altri miomorfi 11.12.02.99
— Sciuromorfi 11.12.03

— **Lagomorfi :**

— Lepri di ripopolamento 11.12.04.01
— Altri leporidi 11.12.04.02
— Conigli selvatici 11.12.04.03
— Ocotonidi 11.12.04.04

— **Folidoti** 11.13
— **Sdentati** 11.14
— **Chirotteri** 11.15
— **Insettivori** 11.16
— **Dermotteri** 11.17
— **Marsupiali** 11.18
— **Monotremi** 11.19

ALTRI UCCELLI [2] (codice NC : 0106)

— **Anseriformi** 12.16
— **Apodiformi** 12.06
— **Apterigiformi** 12.23
— **Caprimulgiformi** 12.07
— **Casuariformi** 12.24
— **Caradriiformi** 12.13
— **Ciconiiformi** 12.17
— **Coliiformi** 12.05
— **Columbiformi** 12.11
— **Coraciiformi** 12.03
— **Cuculiformi** 12.09
— **Falconiformi** 12.15
— **Galliformi** 12.14
— **Gaviiformi** 12.21

---

[1] Precisar se si tratta di animali :
a) di meno di 3 mesi,
b) di 3 mesi e più.

[2] Precisare se si tratta di animali :
a) da allevamento ;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
c) destinati ad uno zoo ;
d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.

— **Gruiformi** 12.12
— **Passeriformi** 12.01
— **Pelecaniformi** 12.18
— **Piciformi** 12.02
— **Podicipediformi** 12.20
— **Procellariformi** 12.19
— **Psittaciformi** 12.10
— **Reiformi** 12.25
— **Sfenisciformi** 12.27
— **Strigiformi** 12.08
— **Struzioniformi** 12.26
— **Tinamiformi** 12.22
— **Trogoniformi** 12.04

RETTILI (1) (codice NC : 0106)

— **Sauri** 13.01
— **Ofidi o serpenti** 13.02
— **Croccodrilli** 13.04
— **Cheloni :**
  — Chelonidi 13.03.01
  — Altri cheloni 13.03.99

ANFIBI (1) (codice NC : 0106)

— **Anuri :**
  — Ranidi 14.01.01
  — Altri anuri 14.01.99
— **Urodeli** 14.02
— **Apodi** 14.03

ALTRI VERTEBRATI (1) (codice NC : 0106) 19.01

INVERTEBRATI (1) (codice NC : 0106)

— **Insetti :**
  — Api regine 24.01.01
  — Api 24.01.02
  — Bachi da seta 24.01.03
  — Altri insetti 24.01.99
— **Altri invertebrati** 24.02

RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE (2) (codice NC : 0511)

— Materiali ad alto rischio non trattati 49.01
— Materiali ad alto rischio trattati 49.02
— Materiali a basso rischio non trattati 49.03
— Materiali a basso rischio trattati 49.04

GHIANDOLE ED ORGANI (3) (codice NC : 0510)

— Destinati all'industra di trasformazione farmaceutica 48.07.01

---

(1) Precisare se si tratta di animali :
a) da allevamento ;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
c) destinati ad uno zoo ;
d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.
(2) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/667/CEE della Commissione.
(3) Di cui all'articolo 1, lettera a) della decisone 92/183/CEE della Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità ANIMO

(93/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, date le richieste avanzate da taluni Stati membri, è d'uopo apportare alcune modifiche all'elenco delle unità ANIMO di cui alla decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata ANIMO e ne stabilisce l'elenco [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/175/CEE è modificata nel modo di seguito indicato:

1) Nell'allegato, alla voce « Deutschland », « Unità locali »:

— il numero d'identificazione « 01.037.09 », attribuito all'unità « Bad Mergentheim » è sostituito dal numero « 01.037.08 »;

— al numero d'identificazione « 01.162.03 », il nome « Gosslar » è sostituito dal nome « Goslar »;

— al numero d'identificazione « 01.317.06 », il nome « Offenbach » è sostituito dal nome « Stadt Offenbach am Main »;

— al numero d'identificazione « 01.350.15 », il nome « Quedlingburg » è sostituito dal nome « Quedlinburg »;

— al numero d'identificazione « 01.379.16 », il nome « Rudolfstadt » è sostituito dal nome « Rudolstadt »;

— al numero d'identificazione « 01.446.06 », il nome « Vogelberg-Kreis » è sostituito dal nome « Vogelsbergkreis »;

— sono aggiunti i seguenti numeri d'identificazione e nomi di unità:

« 01.529.12 Stadt Brandenburg
01.530.05 Hagen ».

2) Nell'allegato, alla voce « Deutschland » « Posti d'ispezione frontalieri »:

— al numero d'identificazione « 01.499.99 », il nome « Stuben-Autobahn (Straße) » è sostituito dal nome « Suben-Autobahn (Straße) »;

— al numero d'identificazione « 01.508.99 », il nome « Hamburg (Hafen, Flughafen) » è sostituito dal nome « Hamburg (Hafen) »;

— al numero d'identificazione « 01.509.99 », il nome « Hamburg (Hafen, Flughafen) » è sostituito dal nome « Hamburg Flughafen »;

— al numero d'identificazione « 01.524.99 », il nome « Schöneberg (Straße) » è sostituito dal nome « Schönberg (Straße) »;

3) Nell'allegato, alla voce « France », « Posti d'ispezione frontalieri », sono aggiunti i seguenti numeri d'identificazione e nomi di unità:

« 02.001.99. Ferney Voltaire
02.120.99. Bastia ».

4) Nell'allegato, alla voce « Italia », « Posti d'ispezione frontalieri »:

— al numero d'identificazione « 03.689.99 » il nome « Modena » è sostituito dal nome « Modane »;

— al numero d'identificazione « 03.699.99 » il nome « Trento » è sostituito dal nome « Catania ».

5) Nell'allegato, alla voce « Belgique/Belgie », « Unità locali »: il numero « 05.012.02 » e il nome « Bruxelles/Brussel » sono soppressi.

6) Nell'allegato, alla voce « United Kingdom », « Northern Ireland », « Posti d'ispezione frontalieri »: al numero d'identificazione « 07.401.99 », il nome « Warren Point » è sostituito dal nome « Warrenpoint ».

7) Nell'allegato, alla voce « Ireland », « Unità locali »: al numero d'identificazione « 08.001.00 », il nome « Calow » è sostituito dal nome « Carlow ».

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.

8) Nell'allegato, alla voce « Danmark », « Posti d'ispezione frontalieri », sono aggiunti il numero d'identificazione e il nome di unità seguenti : « 09.023.99. — Esbjerg ».

9) Nell'allegato, alla voce « Ellada », « Posti d'ispezione frontalieri » : al numero d'identificazione « 10.065.99 », il nome « Gefira-Kipon » è sostituito dal nome « Peplon ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione